

Berna, ottobre 2020

Revisione delle ordinanze d'esecuzione della legge sulle telecomunicazioni (LTC)

Sintesi dei risultati della procedura di consultazione

Indice

1	I	ntroduzione	3
2	(Osservazioni generali	
3		Commenti alle disposizioni dei progetti di ordinanza	
		Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)	
	3.2	Ordinanza concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT).	. 17
	3.3	Ordinanza sui domini Internet (ODIn)	. 19
	3.4	Ordinanza sulle radiofrequenze (ORad)	. 21
	3.5	Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT)	. 24
	3.6	Ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM)	. 24
	3.7	Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST)	. 24
4	/	Altri commenti e proposte	. 25

1 Introduzione

La modifica della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) è stata adottata dall'Assemblea federale il 22 marzo 2019. In vista dell'entrata in vigore di questa modifica, il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente la revisione delle relative ordinanze d'esecuzione il 6 dicembre 2019. I Cantoni, i partiti politici rappresentati all'Assemblea federale e le cerchie interessate sono state invitate a presentare la loro opinione entro il 25 marzo 2020. I progetti posti in consultazione sono stati oggetto di 113 prese di posizione. La lista dei partecipanti e delle abbreviazioni che le designano figurano nell'allegato¹. Le prese di posizione possono essere consultate sul sito Internet dell'UFCOM (www.ufcom.admin.ch > L'UFCOM > Organizzazione > Basi legali > Consultazioni [2019]).

1818 Auskunft AG e Conduit Europe AG (di seguito **1818+Conduit**) hanno presentato un parere comune, come hanno fatto anche IBB Energie AG con IBB ComNet AG (di seguito IBB) e Plouder GmbH con MARIGO GmbH (di seguito **Plouder+MARIGO**). **SFN** si è espresso a nome proprio e di 19 imprese partner², tra cui **ewl** e **GAW** che hanno presentato anche un parere separato.

I Cantoni AI, FR, SO, VD e VS, nonché CDDGP, CDS e UCS rinviano, direttamente o indirettamente, al parere consolidato elaborato dai servizi d'emergenza che è stato ripreso con qualche variazione da numerosi partecipanti (AR, BL, GE, GL, GR, NE, NW, SG, SZ, UR, AGV, CCPCS, CG MPP, CSP, FSP, GVTG, GVZG, IAS, Polizia TI, SGVSO).

Nel proprio parere, **economiesuisse** fa inoltre riferimento ai pareri di **asut**, **Swico**, **Swisscom** e **SUISSEDIGITAL**; **Inclusion Handicap** a quello della **FSS**; **SUISA** a quello di **SAFE**; **Swisscom Directories** a quello di **Swisscom**; **Ucom** a quello di **ISOC-CH**, e **UPC** a quello di **SUISSEDIGITAL**.

I Cantoni **AG**, **BS**, **JU**, **LU**, **SH** e **TG**, nonché **COMCO**, **EICom** e **SIAA** non hanno presentato commenti o sono d'accordo, senza ulteriori osservazioni, con i progetti di ordinanza posti in consultazione. Il Cantone **OW** e **Centre Patronal** hanno invece rinunciato a esprimere il proprio parere.

2 Osservazioni generali

In qualità di cliente, il Cantone **FR** accoglie con favore i miglioramenti nei settori delle chiamate pubblicitarie e del roaming. In generale, il Cantone **SG** è favorevole alle misure, in particolare nel settore del roaming e per quanto riguarda la trasparenza dei costi per i servizi a valore aggiunto. Secondo il Cantone **TI**, vengono precisati gli aspetti della protezione dei consumatori e dei dati dell'ultima revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni.

¹ Per facilità i tre pareri delle organizzazioni di difesa dei consumatori ACSI, FRC e SKS sono raggruppati sotto la denominazione ACSI+. Allo stesso modo i pareri di EBL Telecom, EnerCom, EWR, GAW, GGA Maur, IBB, Kabelfernsehen Bödeli, KFGS, KFN, Kommunikation Oberhofen, Localnet, netplus.ch, Quickline, SUISSEDIGITAL, Swico (in merito all'art. 10*a* ORAT) e WWZ Telekom sono riuniti sotto la denominazione SUISSEDIGITAL+.

² Energie Wasser Bern, St. Galler Stadtwerke, Energie Wasser Luzern, St. Gällisch-Appenzellische Kraftwerke AG, Stadtwerk Winterthur, Stadt Gossau, Technische Betriebe Weinfelden, Die Werke Versorgung Wallisellen AG, Société Electrique Inercommunale de la Côte, Leucom AG, Gemeinschaftsantenne Weissenstein, DANET AG, Didico AG, ftth fr AG, Gemeinde Lindau, EW Höfe AG, Energie Wasser Aarberg, Azienda Multiservizi Bellinzona, Yverdon Energies

Il Cantone **ZG** e il **PPD** esprimono la loro preoccupazione per la stabilità delle reti di telecomunicazione e l'accesso alle chiamate d'emergenza. Si aspettano misure adeguate da Swisscom, dalla Confederazione e dai Cantoni.

Il **PPS** accoglie con favore le misure nei settori del roaming (protezione dai costi), della protezione dei giovani (protezione dall'intrattenimento riservato agli adulti, protezione dai costi) e dei consumatori in generale (servizi a valore aggiunto in generale). **PLR**, **UDC** ed **economiesuisse** criticano la densità normativa o mettono in discussione la praticabilità tecnica e la necessità di introdurre nuove disposizioni. Sono criticate anche la delega al Consiglio federale e all'Amministrazione (**economiesuisse**).

L'**USAM** ritiene che molte norme poste in consultazione siano eccessive. Andrebbero oltre le disposizioni di legge e causerebbero quindi costi normativi superflui.

L'**UCS** è favorevole alle nuove disposizioni per rafforzare la protezione dei consumatori (riguardanti i servizi a valore aggiunto, la lotta contro i metodi di vendita sleali, la pubblicazione di statistiche sui casi da parte dell'ombudscom). Anche la **COFEM** appoggia gli adeguamenti, che sono in linea con il suo pensiero.

Salt critica il fatto che alcune misure costituirebbero una grave e sproporzionata ingerenza nella libertà economica e nel diritto di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione.

SUISSEDIGITAL+ e Sunrise sono entrambe del parere che non tutte le modifiche proposte siano proporzionate, facili da attuare a livello tecnico e praticabili sul piano finanziario. Mettono in discussione vantaggi per i consumatori o credono che potrebbero addirittura portare ad un rincaro delle offerte. SUISSEDIGITAL+ ritiene che il margine di manovra creato dal legislatore nella LTC riveduta sia sfruttato al massimo e non al meglio.

L'**ombudscom** caldeggia le disposizioni sulla trasparenza dei prezzi sia per il roaming che per i servizi a valore aggiunto.

AM Auto Moto, ImmoArena24 e Plouder+MARIGO sottolineano che con l'inasprimento del settore delle chiamate pubblicitarie, scomparirà un'opportunità di acquisizione a basso costo per le piccole e medie imprese o non sarà più possibile effettuare chiamate pubblicitarie senza preavviso.

Plouder+MARIGO ritiene inoltre che i grandi fornitori di servizi di telecomunicazione saranno favoriti, in quanto soprattutto i fornitori più piccoli non saranno in grado di attuare gli obblighi imposti.

Economiesuisse, SUISSEDIGITAL e Quickline non capiscono perché la Confederazione abbia rinunciato a un'analisi dell'impatto della regolamentazione anche solo semplificata. Insieme ad asut, Swisscom e UPC chiedono inoltre un termine di almeno 9 mesi per l'attuazione delle nuove disposizioni. Per Salt e Sunrise, questo periodo dovrebbe essere di almeno 12 mesi. Altri partecipanti (AM Auto Moto, AP Dialog, ImmoArena24, Plouder+MARIGO, Teldas) ritengono che l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di telemarketing e servizi a valore aggiunto debba essere posticipata da 9 mesi a 3 anni. Inoltre, asut, economiesuisse, SUISSEDIGITAL, Quickline e Swisscom hanno chiesto di coinvolgere gli ambienti interessati nell'elaborazione delle prescrizioni tecniche e amministrative.

3 Commenti alle disposizioni dei progetti di ordinanza

3.1 Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

Art. 2 Portata dei servizi di telecomunicazione

Il Cantone **GE** accoglie con favore l'esclusione dalla cerchia dei fornitori di servizi di telecomunicazione, prevista dall'articolo 2 OST, dei gruppi costituiti allo scopo di trasmettere informazioni nell'ambito di uno specifico scambio d'informazioni.

Art. 3 Registrazione

Gli obiettivi della liberalizzazione e della semplificazione amministrativa (abolizione dell'obbligo di notifica per i servizi di telecomunicazione e dell'obbligo generale di concessione per il diritto di utilizzo delle frequenze) sono considerati opportuni dal Cantone **VS** per poter rispondere a lungo termine agli sviluppi tecnologici e alle dinamiche del settore.

Le misure proposte negli articoli 3 e 4 sono sostenute da **ACSI+** nella speranza che siano efficaci nella lotta contro le pratiche sleali.

asut, **USAM** e **Swisscom** considerano che l'obbligo di comunicare se si prevede un'attribuzione subordinata, di cui all'articolo 3 capoverso 2 OST, sia inutile e in contrasto con l'articolo 4 capoverso 2 LTC. Pertanto la disposizione dovrebbe essere abrogata.

Art. 4 Indirizzo postale in Svizzera

Secondo il Cantone **ZH**, quest'obbligo colma un'importante lacuna, poiché finora i fornitori di servizi di telecomunicazione all'estero non potevano essere raggiunti o potevano esserlo soltanto per le vie dell'assistenza giudiziaria se non avevano fornito volontariamente un indirizzo postale in Svizzera.

Art. 7 Interfacce dei servizi e delle reti di telecomunicazione

Salt indica che il modem, che è il punto terminale di rete, è di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione e che a questo i clienti sono liberi di allacciare i propri dispositivi. Solo in questo modo è possibile garantire la sicurezza, la qualità del servizio e l'assistenza. Se, in base al capoverso 4, può essere utilizzato qualsiasi dispositivo del cliente come punto terminale di rete, allora il paragrafo dovrebbe essere abrogato.

Anche secondo **Sunrise**, il punto terminale di rete nella propria infrastruttura di rete fissa deve corrispondere obbligatoriamente all'uscita del router Internet o del terminale Internet di proprietà del fornitore. Nel suo parere Sunrise segnala il rischio di pericoli per la rete se terminali di terzi dovessero essere utilizzati come dispositivi intermedi.

UPC accoglie con favore la semplificazione risultante dall'omissione nel capoverso 1 del riferimento alla previa informazione dell'UFCOM. Per quanto riguarda il capoverso 2, occorre precisare che la documentazione pubblica non è obbligatoria ma solo una possibilità di attuazione. I clienti di UPC possono già oggi utilizzare un terminale di loro scelta, ossia collegare un qualsiasi router al modem via cavo di UPC. Tuttavia, il punto terminale di rete in una rete via cavo deve corrispondere necessariamente all'uscita del modem via cavo. Per motivi tecnici (di sicurezza), in una rete via cavo possono essere utilizzati solo modem compatibili con tale rete, sottoposti ad accurati test dai FST.

Art. 10a Tariffe per il roaming internazionale e il suo sblocco

Economiesuisse, USAM, asut, Salt, SUISSEDIGITAL+, Sunrise, Swisscom e UPC sostengono che vi sono problemi sia tecnici che pratici nell'attuazione delle nuove misure. Queste richiederebbero di stilare un inventario dei dispositivi terminali, senza poterne garantire la completezza. Per un fornitore di servizi di telecomunicazione, il dispositivo terminale utilizzato non sarebbe facilmente visibile o identificabile a livello di rete. Ciò accadrebbe soprattutto se un dispositivo terminale non è stato ottenuto direttamente dal fornitore di servizi di telecomunicazione, ma solo la scheda SIM utilizzata in tale dispositivo. Di conseguenza, non sarebbe possibile distinguere tra dispositivi terminali in grado di ricevere le informazioni in questione o meno. Questa incertezza sulla possibilità di trasmettere immediatamente e gratuitamente (attualmente tramite SMS) l'informazione al dispositivo terminale utilizzato quando passa a una rete estera comporterebbe automaticamente il blocco dell'accesso.

Esisterebbe quindi il rischio che i servizi di roaming non possano essere utilizzati all'estero, il che a sua volta metterebbe a dura prova i call center e, in ultima analisi, la reputazione dei fornitori di servizi di telecomunicazione. Dal punto di vista della legislazione sulla protezione dei dati, un tale inventario è discutibile. Le attuali possibilità per il controllo dei costi e la disattivazione sarebbero sufficienti. La nuova misura dovrebbe quindi essere abrogata (SGV, asut, Salt) o limitata ai servizi dati (SUISSEDIGITAL+). economiesuisse vede la possibilità di proporre offerte che tengano conto dell'impossibilità d'informare e di introdurre obblighi d'informazione (per quanto riguarda limiti, opzioni; idea anche di Sunrise, UPC). Swisscom propone di limitare l'obbligo ai dispositivi terminali di propria distribuzione.

Per **ACSI+** le misure non sono sufficienti. Chiede l'introduzione di limiti massimi di prezzo unilaterali, un limite attivo standard più basso, che le opzioni di roaming acquistate siano valide a tempo indeterminato e che non possano essere prenotate solo tramite le reti mobili. Inoltre, il roaming via satellite (in aereo e in mare) dovrebbe essere disattivato in modo standard. Analogamente, si dovrebbe esaminare una regolamentazione analoga per quanto riguarda i Paesi e le regioni in cui l'uso della rete di radiocomunicazione mobile può causare costi eccessivamente elevati.

Art. 10b Modalità di fatturazione del roaming internazionale

Economiesuisse, **asut** e **Swisscom** ritengono che la disposizione possa essere applicata soltanto se deve essere calcolata una rimunerazione, e che la prova prevista per giustificare l'impossibilità di rispettare il metodo di fatturazione stabilito vada fornita solo all'UFCOM.

ACSI+ richiede il rimborso dei costi di roaming sostenuti in Svizzera (ad es. nelle zone di confine).

Art. 10c Servizi di roaming internazionale di fornitori terzi

USAM, **asut**, **SultSEDIGITAL+**, **Sunrise** e **UPC** sostengono che ciò richiederebbe l'implementazione di tecnologie e la gestione di servizi per cui non vi sarebbe una domanda o che sarebbero già tecnicamente obsoleti. Anche gli aspetti legati alla sicurezza parlerebbero a sfavore di tale approccio. Le soluzioni innovative non vanno però impedite attivamente.

Art. 10d Opzioni per prestazioni di roaming internazionale

USAM, **economiesuisse**, **asut**, **SUISSEDIGITAL+**, **Swisscom** e **UPC** sostengono che la disposizione vada abrogata senza sostituzione (**USAM**, **SUISSEDIGITAL+**, **UPC**) o che sia perlomeno adeguata come l'articolo 10*b* in modo che si applichi solo se l'utilizzo può avere un impatto sulla fatturazione, ad esempio, escludendo gli abbonamenti con unità incluse, dove deve essere pagato solo il costo dell'abbonamento e non possono essere addebitati costi aggiuntivi (**economiesuisse**, **asut**, **Swisscom**).

Art. 10e Informazione dei fornitori sulla qualità dei propri servizi

economiesuisse, Salt, USAM, Sunrise, SUISSEDIGITAL+, Swisscom e UPC sostengono che le misurazioni della qualità di Internet non siano necessarie, poiché l'Atlante della banda larga offre già carte sulla copertura della rete.

Swisscom chiede che le misurazioni non comprendano delay, jitter e packet loss. Le norme in materia non dovrebbero essere stabilite a livello di ordinanza, bensì nelle prescrizioni tecniche e amministrative.

economiesuisse, **Salt**, **SUISSEDIGITAL**, **Sunrise**, **Swisscom** e **UPC** chiedono che il settore sia coinvolto sin dalle prime fasi di elaborazione delle PTA.

Losanna e, in forma analoga, **Swico**, **USAM**, **SUISSEDIGITAL+** chiedono di escludere i piccoli fornitori dall'obbligo di misurazione, di non esprimere la dimensione dei fornitori in quote di mercato, bensì in numeri assoluti e di elevare a 100 000 abbonati il limite oltre il quale i fornitori devono effettuare le misurazioni.

Swisscom non considera opportuno il confronto tra la velocità di trasmissione dati misurata e quella contrattuale.

ACSI+ richiede che, prima di concludere il contratto, agli FST siano comunicate le informazioni sulla qualità.

Losanna, Salt e Sunrise rifiutano l'obbligo di pubblicare le misurazioni.

Art. 10f Internet aperto

economiesuisse, Salt, USAM, SUISSEDIGITAL+, Sunrise e Swisscom ritengono che le condizioni da applicare alle misure per garantire la sicurezza secondo il capoverso 2 siano definite in modo troppo restrittivo.

economiesuisse, Salt, USAM, SUISSEDIGITAL+, Sunrise e Swisscom trovano che il capoverso 3 sia superfluo. ACSI+ e Digitale Gesellschaft lo trovano indispensabile.

economiesuisse, USAM, SUISSEDIGITAL+, Sunrise, UDC e Swisscom trovano incomprensibile che una congestione della rete sia considerata eccezionale soltanto se si verifica meno di una volta al mese.

SUISSEDIGITAL+ e **UPC** criticano la mancanza di competenze del legislatore e della base legale per l'articolo, facendo riferimento alle premesse che hanno portato alla creazione della disposizione.

Art. 11 Contenuto minimo di un'inscrizione in un elenco

asut e Swisscom Directories approvano gli adeguamenti relativi alle iscrizioni negli elenchi, il cui contenuto minimo non dovrebbe in alcun caso essere ampliato (art. 11 e 31).

ZIP.ch ritiene che il contenuto minimo (dati regolamentati) dell'articolo 11 debba comprendere, ai sensi dell'articolo 12 capoverso 2 LTC e delle norme internazionali applicabili, la rubrica («business category»), un indirizzo e-mail e tutti i dati utili che soddisfano le aspettative e le esigenze attuali della popolazione. Inoltre, i file di dati regolamentati ricevuti da ZIP.ch erano incompleti e difettosi (formattazione).

Art. 15 Prestazioni del servizio universale

AGILE.CH e **USS** esigono che l'obbligo di garantire una comunicazione diretta e senza barriere verso i numeri brevi dei servizi di chiamata d'emergenza sia sancito esplicitamente nell'ordinanza, inserendo

un nuovo numero 3 nell'articolo 15 capoverso 1. Inoltre, gli orari del servizio di videotelefonia (art. 15 cpv. 1 lett. e n. 2 OST) dovrebbero essere prolungati in modo che il servizio sia disponibile 24 ore su 24.

Inclusion Handicap fa riferimento all'abrogazione del rinvio al numero 1145 nell'articolo 15 capoverso 1 lettera f OST sottolineando in tale ambito l'importanza della gratuità dei servizi di cui all'articolo 33 OST e rinviando anche a problemi riscontrati nella pratica. Ad esempio, il servizio di elenco associato al numero 1145 continua a non essere accessibile alle persone che utilizzano un'offerta prepagata. Inoltre, solo alcuni fornitori (Salt, Sunrise, Swisscom e UPC) mettono a disposizione l'elenco e il servizio di intermediazione, ossia alcune persone con disabilità sarebbero ingiustamente escluse. Su questi punti il DATEC è stato invitato a provvedere affinché tutti i fornitori di servizi applichino l'articolo 33 OST. Inclusion Handicap appoggia inoltre il parere e le richieste della Federazione Svizzera dei Sordi (FSS) a favore dell'accessibilità universale dei sistemi di chiamata d'emergenza.

L'**USS** esige che in futuro venga fornito un servizio di video, voce e testo secondo il principio della «conversazione totale», che possa essere utilizzato singolarmente o in combinazione con le chiamate di emergenza e sia disponibile 24 ore su 24. È necessaria un'applicazione di chiamata d'emergenza per le persone audiolese che può essere collegata alle centrali d'allarme. È inoltre importante che la videotelefonia, analogamente agli altri servizi di commutazione, sia disponibile 24 ore su 24.

Art. 26a Trasmissione del numero

Secondo il Cantone **ZH**, l'introduzione di misure mirate e coordinate contro lo spoofing è una risposta a una richiesta urgente della polizia. **Swisscom** e **SUISSSEDIGITAL+** accolgono fondamentalmente con favore l'adequamento.

Secondo **economiesuisse**, **asut**, **Salt**, **SUISSEDIGITAL+** e **Swisscom** un fornitore di servizi di telecomunicazione non può mai verificare con certezza e quindi sapere se esiste un diritto di utilizzo per il numero trasmesso o se questo è oggetto di spoofing. Secondo **SUISSEDIGITAL+**, spetta alle autorità statali ordinare misure per impedire attività illegali. I fornitori di servizi di telecomunicazione attuerebbero queste misure a livello tecnico senza alcuna valutazione sostanziale. Si richiede pertanto che gli indizi di un utilizzo non autorizzato, e non la conoscenza di ciò, siano sufficienti affinché i fornitori di servizi di telecomunicazione debbano o possano adottare misure adeguate. Inoltre, non dovrebbe essere possibile ritenere responsabili i fornitori di servizi di telecomunicazione se queste indicazioni si rivelassero successivamente errate (parere sostenuto anche dalla Città di **Losanna**).

UDC, **USAM**, **asut**, **Salt** e **UPC** sostengono inoltre che, in caso di conoscenza di un utilizzo non autorizzato del numero, occorre informare l'UFCOM, che deve poi ordinare le misure e allestire un elenco dei numeri bloccati (**Salt**, **Sunrise**), o si devono prendere misure da coordinare con l'UFCOM (**UDC**).

La Città di **Losanna**, dal canto suo, fa notare che non è possibile una verifica sistematica della validità del numero e che tale verifica non è possibile, in particolare, nel caso di chiamate provenienti dall'estero. **Swisscom**, come altri fornitori di servizi di telecomunicazione, sottolinea che le possibilità di analisi dipendono dalle tecnologie utilizzate.

Art. 27 Accesso ai servizi di chiamata d'emergenza

Secondo **AGILE.CH** e **FSS**, le chiamate d'emergenza di persone audiolese o con problemi di linguaggio richiedono un'applicazione d'emergenza che possa funzionare secondo il principio della «conversazione totale».

Il Cantone **ZG** propone di completare esplicitamente la disposizione in modo da garantire l'accesso ai servizi di emergenza *in qualsiasi momento*.

Art. 28 Istradamento delle chiamate d'emergenza

AI, AR, BL, FR, GE, GL, GR, NE, NW, SG, SO, SZ, UR, VD, VS, ZH, AGV, CSP, CDS, GVTG, GVZG, IAS, CDDGP, CCPCS, Polizia TI, CG MPP, FSP, SGVSO e UCS propongono di sostituire il termine «centrale d'allarme» con il termine «centrale di emergenza».

Gli stessi partecipanti e il Cantone **ZG** farebbero piuttosto riferimento all'articolo 28 AP-ORAT invece di elencare esplicitamente in questo punto i singoli servizi di emergenza.

Secondo **asut**, **economiesuisse**, **SUISSEDIGITAL**, **Swisscom**, **Swisscom Directories** e **UPC** va formulata una riserva per l'istradamento nei casi in cui, per motivi tecnici, non è possibile assegnare una zona d'intervento a una chiamata d'emergenza.

Il Cantone **ZG** propone di comminare una pena convenzionale in caso di violazione dell'obbligo di istradamento o di procedere al ritiro della concessione in caso di recidiva.

Art. 29 Localizzazione delle chiamate d'emergenza: in generale

Secondo AI, AR, BL, GE, GL, GR, FR, NE, NW, SG, SO, SZ, UR, VD, VS, ZH, AGV, CSP, CDS, GVTG, GVZG, IAS, CDDGP, CCPCS, Polizia TI, CG MPP, FSP, SGVSO e UCS, la localizzazione di tutte le chiamate d'emergenza dovrebbe essere garantita conformemente all'articolo 28 AP-ORAT.

economiesuisse, USAM, SUISSEDIGITAL+ e UPC propongono che le funzioni di localizzazione siano nuovamente disattivate alla fine di una chiamata d'emergenza solo se ciò è possibile a livello tecnico e in modo automatico. Inoltre, va abrogata la competenza dell'UFCOM di designare altri servizi di chiamata d'emergenza autorizzati alla localizzazione.

Art. 29a Localizzazione delle chiamate d'emergenza: obblighi supplementari per i concessionari di telecomunicazione mobile

AI, AR, BL, FR, GE, GL, GR, NE, NW, SG, SO, SZ, UR, VD, VS, ZH, AGV, CSP, CDS, GVTG, GVZG, Inclusion Handicap, IAS, CDDGP, CCPCS, Polizia TI, CG MPP, FSP, FSS, SGVSO e UCS non intendono limitare gli obblighi derivanti da questa disposizione a eCall112 e AML (*Advanced Mobile Location*), ma desiderano estenderli, oltre ai concessionari di radiocomunicazione mobile, anche a tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione e ad altri fornitori di servizi. Va nella stessa direzione anche il Cantone ZG, che vorrebbe veder regolamentati, oltre alla localizzazione, anche altri dati aggiuntivi.

asut, economiesuisse, Salt, Sunrise, Swisscom e Swisscom Directories propongono di abrogare il capoverso 1 e di mantenere l'attuale organizzazione decentralizzata di eCall112. Inoltre, vorrebbero trasformare l'obbligo di elaborare e trasmettere l'AML in un diritto riguardante in generale la funzionalità di localizzazione specifica del dispositivo. Eventualmente chiedono di organizzare l'AML in modo decentrale, come già avviene per eCall112.

Anche **Economiesuisse**, **SGV**, **SUISSEDIGITAL+** e **UPC** si esprimono a favore della soppressione dell'AML o della sua trasformazione in un diritto nel senso succitato.

Art. 29b Localizzazione delle chiamate d'emergenza: servizio di localizzazione

AI, AR, BL, FR, GE, GL, GR, NE, NW, SG, SO, SZ, UR, VD, VS, ZG, ZH, AGV, CSP, CDS, GVTG, GVZG, IAS, CDDGP, CCPCS, Polizia TI, CG MPP, FSP, SGVSO e UCS accolgono con favore la regolamentazione del servizio di localizzazione. Tuttavia, non andrebbe limitata alla localizzazione ma estesa a ulteriori dati sulle chiamate di emergenza.

Inoltre, **asut**, **economiesuisse**, **Salt**, **Swisscom** e **Swisscom** Directories desiderano abrogare i capoversi 3–5 proposti e mantenere le disposizioni attuali, poiché la collaborazione tra il concessionario del servizio universale e gli altri fornitori ha dato buoni risultati da molti anni ed è in linea con i principi dell'orientamento ai costi.

Art. 30 Disposizioni particolari per le chiamate d'emergenza

AI, AR, BL, FR, GE, GL, GR, NE, NW, SG, SO, AGV, SZ, UR, VD, VS, ZH, CSP, CDS, GVTG, GVZG, Inclusion Handicap, IAS, CDDGP, CCPCS, Polizia TI, CG MPP, FSP, FSS, SGVSO e UCS propongono di non limitare la regolamentazione delle chiamate d'emergenza alla localizzazione, bensì di estenderla ad eventuali dati aggiuntivi includendo le applicazioni per le chiamate d'emergenza (soprattutto per le persone audiolese o con problemi di linguaggio). Tutti i dati aggiuntivi devono essere elaborati dal servizio di localizzazione e messi a disposizione dei sistemi di gestione degli interventi attraverso un'interfaccia uniforme. Questa proposta potrebbe essere eventualmente presa in considerazione anche all'articolo 29b.

Art. 31 Modalità per la messa a disposizione dei dati elenco

asut, **Swisscom** e **Swisscom Directories** approvano gli adeguamenti proposti. **ZIP.ch** propone un nuovo capoverso 1^{bis} concernente modifiche, aggiunte o soppressioni di iscrizioni che dovrebbero essere comunicate ai fornitori di servizi di telecomunicazione interessati.

Art. 34b Portabilità dei numeri: costi

Nei suoi pareri, **ACSI+** chiede che, a tutela della concorrenza leale, i costi associati alla portabilità dei numeri non si ripercuotano direttamente sui clienti.

Art. 34d Portabilità dei numeri: obblighi dei fornitori di servizi di telecomunicazione

ACSI+ richiede che la portabilità dei numeri venga effettuata al più tardi entro l'ultimo giorno del periodo di disdetta. Se il fornitore non rispetta questo termine, sarà obbligato a pagare al cliente un indennizzo. In questo modo ai fini di una concorrenza aperta si evita che i clienti siano scoraggiati dal cambiare fornitore. La libera scelta del fornitore è indispensabile e deve sempre essere garantita.

Art. 37 Obbligo di sede o di stabile organizzazione

Il Cantone **ZH** ritiene che l'introduzione dell'obbligo di sede o di stabile organizzazione sia importante per il perseguimento penale. Secondo l'**ombudscom**, sarà così possibile condurre in modo efficace le procedure con i fornitori di servizi a valore aggiunto e, in particolare, imporre la riscossione di tasse in via esecutiva.

Art. 38 Fatturazione dei servizi a valore aggiunto

Economiesuisse, **asut**, **Salt**, **SUISSEDIGITAL+**, **Swisscom** e **UPC** ritengono che l'obbligo di indagine sancito dalla disposizione sia difficilmente praticabile per i fornitori di servizi di telecomunicazione. Inoltre, tale obbligo comporta una disparità di trattamento tra le varie categorie di servizi a valore aggiunto. La disposizione proposta deve pertanto essere soppressa.

Secondo l'articolo 38 capoverso 3 dell'OST i fornitori di servizi di telecomunicazione devono informare i clienti su come trovare i fornitori di servizi a valore aggiunto tramite gli elementi d'indirizzo utilizzati

(ad es. numero 0900). **asut**, **Salt** e **Swisscom** propongono di estendere tale obbligo alla categoria dei servizi a valore aggiunto in questione.

L'**ombudscom** accoglie con favore l'obbligo di indicare sulla fattura l'identità e l'indirizzo del fornitore di servizi a valore aggiunto. In questo modo si garantisce che i clienti ricevano le informazioni necessarie per una procedura di conciliazione. Inoltre, l'attuale soluzione fittizia riguardante i fornitori di servizi a valore aggiunto ai sensi dell'articolo 36 capoverso 3^{bis} OST dovrebbe essere estesa con urgenza alla categoria in questione.

Art. 39b Trasparenza dei prezzi dei servizi a valore aggiunto

Nell'introduzione dell'obbligo di fatturare al secondo, soprattutto in combinazione con il previsto inasprimento della normativa sull'indicazione dei prezzi (obbligo di annuncio tariffario generalizzato; cfr. art. 11a cpv. 1 e 1^{bis} OIP), **1818+Conduit** e **AP Dialog** vedono la fine prematura delle loro offerte. Questi obblighi inasprirebbero ulteriormente le ormai difficili condizioni di concorrenza. Per i servizi d'informazione si applicano già requisiti molto severi (ad esempio per quanto riguarda la disponibilità, i servizi vocali), che portano a elevati costi di personale e di infrastruttura. L'esperienza ha dimostrato che la fatturazione al secondo causa prezzi più alti perché implica l'aumento del prezzo al secondo, portando a sua volta a una catena di ripercussioni negative (calo dei volumi, perdita di qualità, aumento dei prezzi, licenziamenti).

Teldas ritiene che l'implementazione tecnica della fatturazione al secondo sia facilmente realizzabile con un periodo di transizione.

Secondo **asut**, **Salt**, **Swisscom** e **Teldas** gli elevati costi di esercizio e di implementazione del sistema di consultazione delle tariffe di cui al capoverso 4 sono sproporzionati rispetto a qualsiasi beneficio. Allestire per i clienti le informazioni provenienti dalla soluzione di settore TSP INet-Server, che oltretutto per via delle proprie caratteristiche di sistema non permette di avere dati completi per i servizi a valore aggiunto, comporterebbe una procedura lunga e costosa. I fornitori di servizi di telecomunicazione non vedono la necessità di intervenire. Le attuali norme in materia di prezzi e trasparenza si sono dimostrate valide. Inoltre l'indicazione dei prezzi è stata oggetto di reclami solo in casi eccezionali.

asut, **economiesuisse**, **Salt** e **Swisscom** sostengono per analogia che i collegamenti fatturati secondo la tariffa offline B non hanno causato reclami e sono stati utilizzati soprattutto per le code di attesa. L'offerta di tempi d'attesa gratuiti è nell'interesse dei consumatori. Pertanto l'articolo 39*b* capoverso 2 OST va soppresso senza sostituzione. **AP dialogo** chiede che i numeri brevi siano esplicitamente esclusi dalla regolamentazione.

Art. 40 Blocco dell'accesso ai servizi a valore aggiunto

La Città di **Losanna** e **Salt** accolgono con favore la nuova possibilità di bloccare singolarmente in base al tipo i numeri del tipo 0900, 0901 e 0906. Per **Salt,** una soluzione simile sarebbe auspicabile anche per i servizi a valore aggiunto forniti tramite numeri brevi.

Art. 41 Tutela dei minorenni

UDC, **economiesuisse**, **USAM**, **asut**, **Salt**, **SUISSEDIGITAL+**, **Sunrise**, **Swisscom** e **UPC** sottolineano che un divieto generale coinvolgerebbe tutti i servizi come i servizi d'informazione sugli elenchi (18xy), i servizi informativi (sport, meteo), i servizi a pagamento (distributori automatici di snack, biglietti ferroviari/supplementi notturni, francobolli) e, secondo **asut** e **Swisscom**, persino i servizi di emergenza (telefono amico) e il soccorso aereo (Rega). Un adeguamento andrebbe dunque evitato perché non interesserebbe solo i servizi e le situazioni in cui la protezione dei minorenni rappresenta una priorità. **economiesuisse** e **Swisscom** propongono una limitazione ai numeri 090x.

Se dovesse essere disposto un blocco, secondo **UDC**, **economiesuisse**, **USAM**, **asut, Salt**, **SUISSSEDIGITAL+**, **Sunrise**, **Swisscom** e **UPC** l'accesso deve poter essere sbloccato almeno con il consenso del titolare del contratto o, nel caso di persone minorenni, con il consenso di una persona autorizzata alla rappresentanza legale.

La Città di Losanna e l'ombudscom accolgono con favore l'aumento della protezione dei minorenni.

Art. 48 Protezione dei dati

L'**ombudscom** e **Swisscom** accolgono con favore la possibilità per l'organo di conciliazione di pubblicare in modo proattivo le statistiche dei casi.

SUISSEDIGITAL+ e **UPC** temono una distorsione del mercato dovuta alla pubblicazione delle statistiche dei casi suddivisi per fornitore o servizio, soprattutto se pubblicate senza ulteriori informazioni, come ad esempio il rapporto tra le quote di mercato. I dati dovrebbero essere pubblicati solo in forma anonima.

Art. 54 Formazione dei prezzi orientata ai costi: principio

USAM e **Swisscom** presentano una proposta di formulazione identica, che dovrebbe evitare eventuali malintesi nell'applicazione della disposizione.

Commenti generali agli articoli 78a - 78c

FR ritiene che le disposizioni relative alla coutenza degli impianti esistenti siano adeguate, in quanto eviterebbero inutili installazioni edilizie aggiuntive. Anche l'UCS approva le disposizioni sulla coutenza degli impianti domestici e Salt si compiace del fatto che sia resa possibile la coutenza delle canalizzazioni di cavi e delle condutture dell'edificio. Occorrerebbe tuttavia garantire che un FST sia rimborsato solo per i costi di costruzione effettivamente sostenuti. Inoltre andrebbe precisato che non vi è alcun obbligo di smantellare linee integrate. Anche UPC ritiene che le norme relative all'accesso all'edificio siano in gran parte molto accurate, anche se sono ancora richieste alcune precisazioni, come ad esempio cosa vada inteso con «tecnicamente fattibile».

In identici contributi **ACSI+** accoglie con favore le disposizioni sulla coutenza degli impianti esistenti in vista di una concorrenza efficace nella fornitura dei servizi di telecomunicazione. Si limita a richiedere una regolamentazione complementare in base a cui i costi per la coutenza degli impianti non possano ripercuotersi direttamente sui prezzi fatturati al cliente finale.

MpA, **Dachverband Elektrosmog** e **Schutz vor Strahlung** chiedono che gli impianti esistenti possano essere utilizzati in comune unicamente per la fornitura di servizi di telecomunicazione su linea. Ai proprietari di immobili va almeno concesso il diritto di richiedere che la fornitura di servizi di telecomunicazione avvenga esclusivamente su linea.

Swiss4Netz chiede che gli articoli 78*a*–78*c* non si applichino solo ai FST, bensì anche ad altri fornitori di infrastrutture in fibra ottica.

Art. 78a Coutenza delle canalizzazioni di cavi e delle condutture nell'edificio

Per garantire il mantenimento del valore degli investimenti dei partner di rete nell'infrastruttura in fibra ottica, **IWB Net** e **SFN** sostengono che questa disposizione può riguardare solo le infrastrutture esistenti (costruite). Non si può avanzare il diritto che siano collegate le unità utilizzate che non lo sono ancora. Secondo **ewz**, **HEV** e **SFN**, invece di parlare di «impianti nell'edificio» si dovrebbe usare l'espressione «impianti domestici».

HEV chiede che i termini giuridici vaghi utilizzati nella legge sulle telecomunicazioni siano concretizzati a livello di ordinanza. Per i proprietari e i FST è estremamente importante sapere quando un ulteriore collegamento va considerato accettabile e quando l'accesso al punto d'entrata nell'edificio può essere negato. Inoltre, HEV richiede un obbligo di smantellamento per le linee non più utilizzate.

UPC accoglie con favore la regolamentazione, giudicandola necessaria e ragionevole. Solo così è possibile garantire che i clienti finali o gli affittuari abbiano davvero la possibilità di scegliere tra diversi fornitori. Alla lettera b va specificato soltanto che si tratta, anche in questo caso, di sistemi di condutture interne all'edificio.

Art. 78b Coutenza di impianti domestici

asut, ewl, ewz, HEV, IWB Net, SFN e Swisscom chiedono una precisazione a livello linguistico affinché la coutenza possa riquardare unicamente impianti domestici già esistenti.

In un'identica presa di posizione, **SUISSEDIGITAL+** esige che, analogamente alla regolamentazione della legge sulle telecomunicazioni, sia specificato anche a livello di ordinanza che la coutenza degli impianti domestici sia tollerata unicamente se fattibile tecnicamente. La Città di **Losanna** specifica questo requisito nel caso in cui le fibre ottiche vengano allacciate al punto d'entrata nell'edificio. Anche **UPC** chiede che nel testo dell'ordinanza sia fatto esplicito riferimento alla condizione della fattibilità tecnica.

HEV fa notare che per l'allacciamento interno all'edificio può essere installata un'ulteriore presa ottica (OTO – Optical Telecommunications Outlet), non assegnata a un'unità utilizzata. Poiché la presa ottica OTO non serve per fornire servizi di telecomunicazione, l'installazione di tale presa sarebbe ammessa solo con il consenso del proprietario dell'immobile in base a una regolamentazione contrattuale separata.

Schutz vor Strahlung chiede di vietare l'uso di impianti che utilizzano la corrente portante online (CPL) per il collegamento interno di singole unità di un edificio o dell'edificio stesso, a causa della mancanza di limiti di immissione per questi impianti e del loro potenziale d'interferenza.

Art. 78c Regole comuni per la coutenza delle canalizzazioni di cavi e degli impianti domestici

asut, ewl, SFN e Swisscom sottolineano che la coutenza comporterebbe costi aggiuntivi non solo per il proprietario dell'immobile, ma anche per il FST e il costruttore della rete. Ogni modifica alla struttura esistente della rete attiva in una delle tre aree (feeder, drop o in-house) è un adequamento che deve essere aggiunto alla documentazione del sistema. Questa garantisce che, in caso di un ulteriore adequamento della rete, nessun servizio clienti sia interrotto e che, in caso di un successivo guasto, siano economicamente fattibili una riparazione efficiente e il potenziamento della rete (come nel caso di un ampliamento o di una ristrutturazione). Inoltre per il costruttore della rete o il FST, responsabili dell'allacciamento, l'adattamento in questione comporterebbe servizi di coordinamento e di implementazione sulla propria rete, come le spese per non mettere a rischio l'esercizio e l'espansione della rete (ad es. lavori al punto d'entrata nell'edificio, lavori di giunzione, connessioni, ecc.). Questi costi aggiuntivi sarebbero causati innanzitutto dalla coutenza e dovrebbero quindi essere sostenuti dall'utente richiedente; anche ewz e la Città di Losanna chiedono la compensazione di questi costi aggiuntivi. Inoltre, il proprietario dell'immobile dovrebbe avere l'obbligo d'informare il FST attuale circa la prevista coutenza di un impianto; tale obbligo d'informazione è richiesto anche da ewz. Infine, il modello di affitto proposto per indennizzare una coutenza degli impianti non corrisponderebbe ai modelli contrattuali usuali sul mercato. L'indennità dovrebbe invece essere basata su un modello di co-investimento, secondo il quale un FST preesistente, che ha finanziato l'impianto, può richiedere un'indennità unica proporzionale a un fornitore co-utente per la messa a disposizione a lungo termine dell'impianto in base a valori medi; in tale ambito ewz presenta osservazioni analoghe.

ewz, IWB Net e SFN chiedono inoltre un regime di compensazione sotto forma di un investimento unico per la durata dell'esistenza dell'impianto (IRU – nessun modello di affitto). In questo caso, il valore medio dell'investimento per allacciamento per un'area di costruzione (ad es. Comune o città) serve come base di calcolo e non può essere determinato separatamente per ogni edificio. In aggiunta, i costi supplementari per il collegamento di nuove fibre, la dotazione di prese elettriche OTO, ecc. dovrebbero essere compensati in base all'onere sostenuto. ewz, IWB Net e SFN chiedono quindi che l'obbligo d'informazione debba vigere solo se vi sono informazioni già disponibili. Per contro, ewz chiede di estendere l'obbligo d'informazione in modo che il FST richiedente sia tenuto a informare il FST preesistente in una proprietà sulla prevista coutenza degli impianti esistenti.

HEV chiede che tutti i costi sostenuti dal proprietario di un immobile siano a carico del FST richiedente. Inoltre, occorrerebbe regolamentare i costi da sostenere per lo spostamento di impianti, linee e collegamenti in seguito a mutate circostanze. Bisognerebbe inserire anche una disposizione secondo cui, in caso di mutamento delle circostanze, il proprietario dell'immobile possa chiedere che le canalizzazioni di cavi, gli impianti e le linee dei cavi siano spostati o modificati in base ai suoi interessi. I costi che derivano da queste operazioni vanno sostenuti dai fornitori in modo proporzionale al relativo utilizzo. Infine, rimane irrisolta la questione riguardante l'autorità a cui i proprietari di immobili devono rivolgersi in caso di controversie con il FST relative all'accesso al punto d'entrata all'edificio e alla coutenza degli impianti domestici.

Anche in tale ambito **UPC** accoglie con favore la regolamentazione e chiede chiarimenti sul modello di affitto ivi previsto, secondo cui un FST va indennizzato unicamente per i costi di costruzione effettivamente sostenuti. Inoltre, il capoverso 3 deve chiarire che non si tratta in questo caso di un obbligo di smantellamento delle linee integrate.

Art. 79 Coutenza

MpA, **Dachverband Elektrosmog** e **Schutz vor Strahlung** chiedono che sia esclusa una coutenza per impianti radio o che per tale fine sia necessario il consenso del proprietario.

Art. 80 Trattamento dei dati relativi al traffico e alla fattura

asut e **Swisscom** desiderano che la disposizione venga ulteriormente adattata in modo che, da un lato, i dati di fatturazione siano esclusi dalle disposizioni in vigore in materia di diritto delle telecomunicazioni e, dall'altro, i dati relativi al traffico possano essere utilizzati per scopi più ampi di quelli elencati, se il trattamento dei dati relativi al traffico è reso anonimo o avviene per scopi non inerenti alla persona.

Art. 82 Comunicazione dei dati in caso di chiamate abusive e di pubblicità di massa sleale

Secondo quanto sottolineato da **AP Dialog**, la disposizione dovrebbe essere adattata in modo che le aziende svizzere possano ancora acquisire clienti per telefono. La Città di **Losanna** ritiene difficile stabilire criteri oggettivi per quanto riguarda l'obbligo d'informazione, che va ormai oltre la pubblicità di massa sleale (spam).

Art. 83 Lotta contro la pubblicità sleale

economiesuisse, USAM, asut, SUISSEDIGITAL+, UDC e Swisscom sottolineano che i fornitori di servizi di telecomunicazione non sono in grado di valutare se una chiamata sia lecita perché ciò dipende da fattori noti al cliente abbonato ma non al fornitore di servizi di telecomunicazione (ad es. rapporto contrattuale tra chi chiama e chi è chiamato). Neanche il riferimento allo stato della tecnica,

conformemente al quale si deve lottare contro la pubblicità sleale, costituirebbe un aiuto a questo proposito. Poiché un fornitore di servizi di telecomunicazione non è in grado di valutare il singolo caso, occorre utilizzare metodi analitici che indicherebbero un possibile comportamento sleale. Per questo motivo, come è richiesto ad esempio anche nell'articolo 26a, dovrebbero essere sufficienti indizi per ordinare un blocco o la disconnessione dalla rete (**economiesuisse**, **SUISSEDIGITAL+**). La Città di **Losanna** desidera che gli obblighi di filtraggio siano limitati alla pubblicità sleale, come avvenuto finora.

In considerazione delle incertezze, **UDC**, **USAM**, **Salt**, **SUISSEDIGITAL+**, **Sunrise** e **UPC** chiedono che i fornitori di servizi di telecomunicazione non possano essere ritenuti responsabili per blocchi errati a causa di comportamenti apparentemente scorretti. La Città di **Losanna** esige che il blocco possa essere ordinato soltanto da un'autorità.

SUISSEDIGITAL+ sostiene inoltre che nelle reti fisse e mobili esistono già possibilità consolidate per gestire liste di blocco e che pertanto l'obbligo sia da sopprimere. Per **USAM**, **Salt** e **UPC**, soprattutto nella rete mobile, non ha senso introdurre ulteriori filtri gestiti dai clienti e che si aggiungono a quelli messi a disposizione dai fornitori di servizi di telecomunicazione, in quanto i dispositivi terminali (smartphone) dispongono già di tali funzioni. Almeno per quanto riguarda i filtri, l'obbligo dovrebbe essere soppresso. Il filtro gestito dal fornitore di servizi di telecomunicazione dovrebbe continuare a poter essere disattivato e riattivato dai clienti in qualsiasi momento (**economiesuisse**, **asut**). **Swisscom** accoglie con favore l'approccio opt-out.

Secondo **USAM**, **Salt**, **SUISSEDIGITAL+**, **Sunrise** e **UPC** il servizio di segnalazione dovrebbe essere gestito dall'UFCOM o soppresso (**USAM**, **SUISSEDIGITAL+**). Il fatto che questo servizio sia necessario dimostra anche quanto sia mal concepita la soluzione proposta (**Salt**). Secondo **economiesuisse**, l'obbligo d'informazione può valere solo per i propri clienti. La Città di **Losanna** sostiene di dover sostenere grandi oneri.

USAM, **Salt**, **Sunrise** e **UPC** desiderano escludere la possibilità che l'UFCOM possa emanare prescrizioni tecniche e amministrative adeguate per evitare che ciò avvenga senza consultare le parti interessate.

La Città di **Losanna** ritiene inoltre che l'obbligo d'informazione nei confronti delle autorità preposte alla lotta contro la concorrenza sleale sia da introdurre nella LSCPT.

Secondo **AP Dialog** la disposizione dovrebbe essere adattata in modo che le società svizzere possano continuare ad acquisire nuovi clienti per telefono.

Ucom fa notare che, a causa della mancanza di verifica, i numeri sarebbero sempre più oggetto di spoofing al fine di aggirare le misure di filtraggio.

Il Cantone **ZH** accoglie con favore l'introduzione del servizio di segnalazione; **curafutura** è favorevole all'adattamento nel suo complesso.

Art. 88 Elenchi telefonici

ACSI+ e **SUISA** chiedono di chiarire che, una volta trascorso un certo periodo di tempo, un ex cliente non vada più considerato come una persona avente una relazione commerciale con un'impresa. **asut**, **economiesuisse** e **Swisscom** ritengono che l'ultima frase dell'articolo 88 capoverso 1 OST debba essere soppressa, poiché la norma dipende dalla LCSI e non impone alcun obbligo ai fornitori di servizi di telecomunicazione.

Art. 89a Informazioni sulla protezione dei bambini e dei giovani

economiesuisse, SUISSEDIGITAL+ e Sunrise respingono il sostegno individuale previsto. ACSI+, PPD e Kinderschutz lo accolgono esplicitamente, ritenendolo necessario.

Art. 89b Pornografia vietata

economiesuisse, **SUISSEDIGITAL+** e **Sunrise** chiedono che l'articolo venga cancellato o riformulato. **Kinderschutz** accoglie con favore la disposizione.

Kinderschutz e **Digitale Gesellschaft** esigono che la Confederazione non cooperi soltanto con eventuali servizi di segnalazione nazionali privati, ma organizzi e finanzi un tale servizio.

Art. 90 Prestazioni

In linea di principio le proposte sono accolte con favore. Tuttavia, secondo AI, AR, BL, FR, GE, GL, GR, NE, NW, SG, SO, SZ, UR, VD, VS, ZG, ZH, AGV, CSP, CDS, GVTG, GVZG, IAS, CDDGP, CCPCS, Polizia TI, CG MPP, FSP, SGVSO e UCS manca un requisito di qualità in base al quale le prestazioni devono essere fornite con un'ampiezza di banda sufficiente. Inoltre, ritengono che per la comunicazione di sicurezza debba essere sempre disponibile la rete di telefonia mobile che fornisce localmente il servizio di migliore qualità (uso parallelo delle reti o uso della rete più efficiente a seconda delle circostanze).

asut, **economiesuisse**, **Swisscom** e **Swisscom** Directories accettano espressamente la proposta di revisione (in particolare per quanto riguarda il semplice utilizzo dei servizi di telecomunicazione, l'esclusione dello spettro delle frequenze e la necessità di una standardizzazione internazionale e di una regolamentazione armonizzata delle radiocomunicazioni).

Art. 93 Indennità

asut, **economiesuisse**, **Swisscom** e **Swisscom** Directories accettano espressamente la proposta di revisione.

Art. 96 Sicurezza

asut, **economiesuisse**, **Swisscom** e **Swisscom** Directories condividono l'opinione secondo cui le discussioni sulla sicurezza nazionale e internazionale non sono ancora concluse e si attendono regolamentazioni più dettagliate solo in un secondo tempo. Tuttavia, i FST dovrebbero essere coinvolti nella loro elaborazione il più presto possibile.

Il **MPC** sottolinea che le future norme di sicurezza potrebbero portare a un aumento dei procedimenti penali nel settore informatico.

Modifica dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi

Secondo **1818+Conduit**, l'esperienza all'estero mostra che un annuncio tariffario generale come previsto dall'articolo 11*a* capoverso 1 OIP porta a prezzi più elevati. Ciò vale in particolare anche per l'introduzione della fatturazione al secondo (cfr. art. 39*b* cpv. 1 OST). Il calo del volume delle chiamate dovrebbe essere compensato con l'aumento dei prezzi. Chi chiama riceverebbe le informazioni meno rapidamente, soprattutto perché in caso di inoltro della chiamata sarebbe necessario un ulteriore annuncio tariffario. Le persone disabili dovrebbero quindi pagare di più per il servizio perché hanno bisogno di più tempo per formulare la loro richiesta. In generale, questo renderebbe il servizio più costoso. Inoltre vengono violati il principio di uguaglianza giuridica (requisiti più severi rispetto, ad esempio, ai numeri 090x), la libertà economica (per quanto riguarda la determinazione dei prezzi) e il principio di proporzionalità. Le misure sono sproporzionate rispetto al fine ultimo – riduzione dei costi e trasparenza. L'eccezione di cui all'articolo 11*a* capoverso 1^{bis} OIP non sarebbe applicabile a causa dell'aumento di prezzo che si rende necessario e che quindi richiede obbligatoriamente un annuncio. **1818+Conduit** e **AP Dialog** richiedono un'eccezione specifica per i servizi d'informazione sugli elenchi, come quelli che esistono in parte all'estero – per i motivi menzionati.

asut, **Salt** e **Swisscom** fanno notare che sarebbero soprattutto le offerte utili e manifestatamente non abusive, in particolare i servizi tramite numeri brevi (informazioni stradali, meteo, sport, informazioni sugli elenchi), a risentirne e a essere inutilmente minacciate. **Keystone**, ad esempio, l'operatore del numero breve 164 (Sportinfo), sostiene che ciò comporterebbe la soppressione di un servizio d'informazione semplice, non burocratico, radicato socialmente e utilizzato chiaramente in modo non abusivo.

Da un lato, il previsto inasprimento degli obblighi in materia di indicazione dei prezzi non è oggettivamente giustificabile e risulta eccessivo (Salt, Swisscom). economiesuisse è del parere che il calo nell'utilizzo di numeri di servizi a valore aggiunto e la diminuzione del numero dei reclami facciano apparire sproporzionato l'onere aggiuntivo da sostenere. I servizi diventerebbero meno interessanti rispetto a quelli basati su Internet via smartphone, e il loro utilizzo è già in continuo calo (asut, Swisscom). D'altro canto, le esperienze raccolte con l'attuale regolamentazione sono state buone (economiesuisse), e i valori soglia esistenti sono equilibrati e si sono dimostrati validi (Swisscom).

Swisscom aggiunge che i reclami dei clienti non riguardano l'indicazione dei prezzi, bensì gli abbonamenti indesiderati e i servizi di scarsa qualità. Per quanto riguarda i servizi in questione (informazione sugli elenchi e servizi informativi), ormai messi a rischio, non c'è nemmeno il pericolo che chi chiama sia trattenuto in linea. L'adeguamento previsto è destinato a combattere singoli casi che potrebbero essere evitati, almeno in parte, con l'introduzione della fatturazione al secondo (per i numeri 090x; cfr. art. 39*b* cpv. 1 OST).

La **SSR** dichiara che il prezzo per la partecipazione a votazioni e concorsi ha dovuto essere aumentato (da CHF 0.90 a CHF 1.20) a causa delle misure di risparmio e dell'aumento dei costi. Anche con l'eccezione prevista, occorrerebbe ora un annuncio tariffario, cosa che non è tecnicamente possibile con tali offerte a causa del volume delle chiamate da trattare. Basterebbe indicare l'attuale prezzo con un annuncio da parte del presentatore e un'indicazione in sovraimpressione (gli spettatori sarebbero così al corrente in merito ai costi da sostenere).

3.2 Ordinanza concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT)

Art. 23 Attribuzioni subordinate

FRC e **SKS** chiedono che l'articolo 23 ORAT vieti che, dopo una catena di attribuzioni subordinate, i numeri di servizi a valore aggiunto siano infine utilizzati da utenti senza una sede fisica in Svizzera. Gli utenti finali non dovrebbero nemmeno essere agenti incaricati da una società svizzera (ad es. call center in Tunisia).

Art. 23b Sorveglianza sull'utilizzazione

FRC e SKS capiscono che i numeri possono essere messi fuori servizio se non vengono utilizzati. Tuttavia, chiedono che i titolari di tali numeri siano contattati tramite un canale diverso dagli SMS o dal telefono, se si considera di revocare il diritto di utilizzo per mancanza di chiamate al numero in questione. Non è raro che qualcuno compri un telefono con una carta SIM prepagata ma non lo usi immediatamente. Sarebbe quindi necessario contattare questa persona ad esempio per lettera o email per assicurarsi che voglia davvero rinunciare al diritto di utilizzare il numero o la carta SIM.

Art. 23c Misure della SECO in caso di violazione della LCSI

La Città di **Losanna** sostiene che, oltre alle chiamate in entrata, dovrebbero essere bloccate anche quelle in uscita se vi è il sospetto di un comportamento sleale ai sensi della LCSI. Inoltre, le informazioni sul nome e sull'indirizzo del proprietario in questione devono essere ottenute sulla base della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) e non, come previsto, tramite la SECO.

FRC e **SKS** chiedono l'abrogazione del capoverso 2 allo scopo di proteggere i consumatori. Solo la fine delle pratiche abusive è un motivo sufficiente per rimuovere un blocco o evitare di bloccare un numero. A loro avviso, un blocco di almeno 20 giorni sarebbe appropriato, ma idealmente l'utente del servizio contestato dovrebbe dimostrare il rispetto della LCSI affinché il blocco possa essere revocato.

asut e **Swisscom** sostengono che la SECO dovrebbe contattare direttamente ed esclusivamente il FST che è subito in grado di bloccare autonomamente il numero e fornire le informazioni desiderate sul relativo titolare. Prima che la SECO presenti una richiesta, va quindi chiarito se si tratta di un numero trasferito o meno, in seguito la richiesta va indirizzata al FST competente. Anche se il testo proposto dal Consiglio federale potrebbe essere inteso in questo modo, si ritiene opportuno riformularlo più chiaramente.

Art. 28 Servizi d'emergenza

AI, AR, BL, GE, GL, GR, NE, NW, SG, SO, SZ, UR, VD, VS, ZH, ZG, AGV, CSP, CDS, GVTG, GVZG, IAS, CDDGP, CCPCS, Polizia TI, CG MPP, FSP, SGVSO, UCS richiedono che i numeri brevi dei servizi d'emergenza continuino ad essere elencati come nella legislazione vigente. Menzionando esplicitamente questi numeri nelle decisioni di attribuzione, non si mira ad ottenere alcun effetto pubblicitario. Quale servizio di chiamata d'emergenza disponga di quale numero deve essere noto non solo al destinatario della decisione, ma anche al pubblico.

Art. 34 Obbligo d'informare

AI, AR, BL, GE, GL, GR, NE, NW, SG, SO, SZ, UR, VD, VS, AGV, CSP, CDS, GVTG, GVZG, IAS, CDDGP, CCPCS, Polizia TI, CG MPP, FSP, SGVSO, UCS sottolineano che, per quanto riguarda l'obbligo per i titolari dei numeri d'emergenza di certificare annualmente all'UFCOM le chiamate ricevute, è sufficiente che il concessionario del servizio universale, che fornisce il servizio ai sensi dell'articolo 29*b* AP-OST, comunichi i dati rilevanti. Questo perché le centrali di emergenza non sono in grado di fornire dati di migliore qualità e perché ciò comporterebbe oneri notevoli.

Il Cantone **ZG** richiede lo stesso a livello di contenuto. Il capoverso 1 va adattato in modo tale che, oltre ai titolari dei numeri brevi per la libera scelta del fornitore di servizi ai sensi dell'articolo 33, siano esclusi anche i servizi di chiamata d'emergenza ai sensi dell'articolo 28. Inoltre, auspica un capoverso 3, in base al quale il concessionario del servizio universale che gestisce il servizio ai sensi dell'articolo 29*b* OST deve fornire il certificato.

Art. 54 Numeri brevi

Keystone e **SDA-ATS** sostengono che «Sport164» è un servizio privo di abusi. Tuttavia, a causa della soppressione del numero breve 164 proposta dall'UFCOM, saranno costretti a mettere fuori servizio «Sport164» il 31 dicembre 2022. Rinviano all'articolo 54 capoverso 2 AP-ORAT o alla scadenza per il numero breve 140 e chiedono che tutti i numeri brevi menzionati all'articolo 54 possano rimanere in funzione finché i titolari rinunceranno all'esercizio, ma non oltre il 31 dicembre 2025.

asut e **Swisscom** partono anch'esse dal presupposto che in futuro il numero di chiamate continuerà a diminuire, ma non vedono il motivo per cui i servizi privi di abusi debbano essere disattivati già entro tre anni solo sulla base di disposizioni delle autorità. Il termine per la disattivazione del numero breve 140 (servizio di soccorso stradale), previsto per il 31 dicembre 2025, dovrebbe applicarsi a tutti i numeri brevi (1600, 161, 162, 164) elencati all'articolo 54.

3.3 Ordinanza sui domini Internet (ODIn)

Art. 10 Compiti

AG, NE, NW, NW, SG, SO, SO, SZ, ZG, CCPCS e Polizia TI accolgono con favore il progetto di regolamentazione sull'accesso ai dati dei file di zona. SWITCH propone che tale accesso non sia soggetto ad alcuna condizione di identificazione, fintanto che le informazioni contenute nei file di zona non sono dati personali, il rischio di abuso è limitato e il libero accesso ai dati è giustificato conformemente alla politica «open data» della Confederazione.

AudioVision, **IFPI**, **SAFE** e **SUISA** sono del parere che tra i compiti del gestore del registro ai sensi dell'articolo 10 debba figurare anche la raccolta dei dati necessari per identificare e contattare i titolari dei nomi di dominio, oltre a quella garantita dai centri di registrazione («know your customer»).

Art. 11 Giornale delle attività

SWITCH fa notare che in vista delle restrizioni di accesso ai dati personali dei titolari/richiedenti di nomi di dominio, da introdurre agli articoli 46 e 52 ODIn, l'accesso ai dati del giornale delle attività dovrebbe essere adattato di conseguenza e nello stesso modo.

Art. 15 Misure in caso di sospetto di abuso: blocco

AudioVision, **IFPI** e **SAFE** propongono di estendere le misure di blocco previste dall'articolo 15 ai casi in cui vi è il sospetto di una grave violazione della legge, come atti criminali, comprese le violazioni del diritto d'autore.

Art. 15a Misure in caso di sospetto di abuso: deviazione del traffico

Il Cantone **ZH** accoglie con favore la possibilità di deviare il traffico dati verso una pagina informativa in caso di sospetto di uso abusivo. **SWITCH** propone un adattamento redazionale.

Art. 21 Doveri d'informazione

ACSI+ chiede di aggiungere un capoverso 4 all'articolo 21 che impone ai centri di registrazione un dovere generale di sorvegliare o controllare gli abusi. **Swico** e **Swisscom** auspicano che i centri di registrazione, appena ne sono a conoscenza, informino il gestore del registro di qualsiasi modifica dei dati del titolare di un nome di dominio.

Art. 25 Condizioni generali di attribuzione

AG, NE, NW, NW, SG, SO, SO, SZ, ZG, CCPCS e Polizia TI accolgono con favore il nuovo strumento (attribuzione di un nome di dominio con possibilità di sospensione d'uso) come misura

preventiva contro gli abusi, si pensi a falsi siti web commerciali («fake webshops»). **SWITCH** ribadisce questa posizione sottolineando quanto sia indispensabile il coordinamento con le autorità competenti.

ACSI+ esige una maggiore trasparenza per i siti web con il dominio .ch se il fornitore non ha sede in Svizzera.

Art. 29 Obblighi del titolare

AudioVision, **IFPI** e **SAFE** vogliono completare la disposizione con un obbligo per i titolari dei nomi di dominio di mantenere aggiornate le loro informazioni.

Art. 30 Revoca

economiesuisse, Swico e SWITCH ritengono che la rigida separazione dei ruoli prevista dall'ODIn dal 2015 tra il gestore del registro che svolge la funzione di gestione centrale, in particolare a livello tecnico, e i centri di registrazione che attribuiscono e amministrano i nomi di dominio ai clienti finali mediante contratti di diritto privato, vada considerata alla luce delle misure preliminari previste dall'articolo 30 capoverso 3 lettere c e f. Il gestore del registro non sarebbe infatti in grado di trasferire un nome di dominio a un nuovo centro di registrazione (lett. c, salvo generare il necessario codice di trasferimento), o di assegnare un nome di dominio a se stesso o a terzi (lett. f da cancellare), senza causare una discrepanza tra il diritto d'utilizzo gestito dai centri di registrazione e l'utilizzo effettivo o tecnico di un nome di dominio di competenza del gestore del registro. Tali misure preliminari dovrebbero pertanto essere indirizzate ai centri di registrazione e non al gestore del registro.

Art. 32 Procedura e condizioni di delega

Il Cantone **VD** chiede che le gare pubbliche includano criteri specifici per determinare la capacità organizzativa e tecnica dei candidati di rispettare le disposizioni sulla protezione dei dati.

Art. 46 Messa a disposizione di dati

È sostenuta all'unanimità la nuova regolamentazione in base a cui i dati personali dei titolari di nomi di dominio non vanno più pubblicati nella banca dati WHOIS, garantendo tuttavia l'accesso a tali dati a chi può provare un interesse legittimo. Per motivi di praticabilità e di certezza del diritto (SG, economiesuisse, MPC, SWITCH, Swico), si auspica però che questo accesso venga fornito unicamente dal gestore del registro, escludendo i centri di registrazione (centralizzazione). Si chiede inoltre che tale accesso sia gratuito e agevolato per le autorità pubbliche e di perseguimento penale svizzere (SG, ZH, MPC) nonché per la comunità della proprietà intellettuale (AudioVision, IFPI, SAFE). L'accesso ai dati dovrebbe essere subordinato unicamente alla prova della probabilità dell'esistenza di un interesse legittimo (SWITCH).

Occorrerebbe rinunciare alla prevista pubblicazione su WHOIS di certi dati di contatto dei centri di registrazione (SWITCH) e a un mezzo di contatto anonimo in considerazione della limitata utilità (AudioVision, IFPI, SAFE), dei costi e delle difficoltà di attuazione (SWITCH). Per contro, si dovrebbero pubblicare i dati relativi alle persone giuridiche che non dovrebbero più beneficiare della protezione dei dati (AudioVision, IFPI, SAFE).

Art. 52 Messa a disposizione di dati

L'accesso ai dati personali non pubblicati dovrebbe essere fornito in modo gratuito e agevolato (**SG**, **MPC**) alle autorità pubbliche e di perseguimento penale svizzere unicamente dal gestore del registro, escludendo i centri di registrazione (centralizzazione). Occorrerebbe definire una soluzione di remunerazione ragionevole tra l'ICANN, l'UFCOM e i titolari di nomi di dominio e considerare il fatto che i dati non pubblicati potrebbero essere richiesti in grandi quantità, consentendo così di svolgere il lavoro di analisi e di individuazione delle reti di contraffazione (**FH**).

3.4 Ordinanza sulle radiofrequenze (ORad)

Osservazioni generali

I Cantoni AI, AR, BL, NE, NW, SO, SZ, UR, VS nonché AGV, CSP, CDS, GVTG, GVZG, IAS, CDDGP, CCPCS, Polizia TI, CG MPP, FSP e SGVSO dichiarano esplicitamente di non avere commenti sull'ordinanza sulle radiofrequenze (ORad).

Il Cantone **TI** vorrebbe che almeno una parte delle entrate della Confederazione derivanti dai diritti di utilizzo delle radiofrequenze venisse utilizzata per proteggere i consumatori e l'ambiente.

Il Cantone **VD** chiede che le gare pubbliche contengano criteri specifici per determinare la capacità organizzativa e tecnica dei candidati di rispettare le disposizioni della legislazione svizzera sulla protezione dei dati.

Il Cantone **VS** accoglie con favore la liberalizzazione che accompagna la revisione e le agevolazioni amministrative come l'abolizione dell'obbligo di concessione per l'utilizzo delle radiofrequenze.

Per il Cantone **ZG**, ai fini dell'applicazione dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI), è necessario sapere chi gestisce gli impianti di radiocomunicazione mobile e su quali frequenze. Finora tali informazioni potevano essere estrapolate dai documenti relativi alla vendita all'asta delle frequenze. Dai presenti documenti posti in consultazione non è chiaro in che misura l'obbligo di concessione sia stato abrogato e quali siano le conseguenze. Inoltre, il Cantone ZG pone le seguenti domande: l'abolizione dell'obbligo di concessione comporta l'utilizzo illimitato delle frequenze? Come si può reagire al cambiamento delle condizioni e delle esigenze? Dove si può vedere chi utilizza i servizi di radiocomunicazione mobile su quali frequenze?

Art. 6 Classi di frequenze soggette all'obbligo di concessione

Il Cantone **ZG** ritiene che, per quanto riguarda gli articoli 6–8 ORad, i seguenti punti dovrebbero essere spiegati più approfonditamente:

- Soppressione dell'obbligo di concessione: quali frequenze sono interessate?
- Quali sono le conseguenze? Sono riscosse tasse di utilizzo?
- Quali frequenze sono tuttavia soggette all'obbligo di concessione? Inoltre vorrebbe sapere quali sono i criteri per determinare l'obbligo di concessione.

In aggiunta, secondo il Cantone **ZG**, in assenza di chiarimenti l'articolo 6 capoverso 2 appare in contraddizione con l'articolo 8 capoverso 2 lettera a.

Art. 7 Libera utilizzazione al di sopra dei 3000 GHz

Il Cantone **ZG** si chiede come debba essere inteso il libero utilizzo al di sopra dei 3000 GHz e quali applicazioni interessi.

Art. 8 Necessità di una concessione, di una notifica preliminare o di un certificato di capacità

Il Cantone **ZG** vorrebbe sapere cosa si intende per «bassa potenza» al capoverso 2 lettera b.

Art. 9 Controllo degli impianti di radiocomunicazione

Secondo il Cantone **ZG** il rapporto esplicativo in merito al capoverso 1 non è chiaro. Da un lato, si potrebbe intendere che si rinvia due volte al controllo da parte dell'UFCOM, e dall'altro che il controllo sia sostituito da una notifica o da un certificato di capacità.

Art. 30 Concessione per le prove di radiocomunicazione

Secondo il parere del Cantone **VD**, le concessioni di radiocomunicazione, in particolare la «concessione per le prove di radiocomunicazione» di cui all'articolo 30 ORad, devono essere rilasciate tenendo conto delle possibili ripercussioni delle relative frequenze sulla salute pubblica e sull'ambiente. Occorre sviluppare gli strumenti necessari per la loro valutazione. Anche l'articolo 15 ORad va precisato in questo senso. Inoltre, l'articolo 30 capoverso 2 deve essere completato in modo che, in seguito alle prove, le autorità competenti siano informate in merito agli effetti sulla salute e sull'ambiente delle frequenze testate.

Art. 32 Obbligo di notifica

L'AeCS parte dal presupposto che ogni singolo pilota che utilizza una frequenza di radiocomunicazione aeronautica debba notificarsi presso l'UFCOM. Una tale regolamentazione sarebbe sproporzionata. Per il traffico aereo propone quindi che ogni proprietario di un aeromobile dotato di un dispositivo radio aeronautico sia obbligato a notificarsi. Pertanto per i piloti svizzeri si applicherebbe la stessa regolamentazione come quella giustamente prevista per i piloti stranieri.

Art. 41 Utilizzazione di impianti di radiocomunicazione aeronautica

L'AeCS non considera appropriato rinviare al documento «Acceptable means of compliance and guidance material». Tale documento, pubblicato dall'EASA, non è giuridicamente vincolante. Inoltre, esiste esclusivamente in inglese, diversamente dai regolamenti UE. Ciò non è compatibile con il principio secondo cui le norme giuridicamente vincolanti devono essere disponibili nelle lingue ufficiali. Il documento dell'EASA in questione non è reperibile dove indicato nella nota 24 del progetto di ordinanza. Il link a www.easa.europe.eu > regulations > Aircrew conduce semplicemente a tutti i regolamenti che riguardano il personale aeronautico. Tuttavia, sul sito dell'EASA non esiste alcun documento pubblicato il 15 dicembre 2011 o il 27 agosto 2019. L'EASA ha invece iniziato a pubblicare i documenti AMC e Guidance Material insieme alle disposizioni di legge vincolanti nelle cosiddette «Easy Access Rules». Tutti i rinvii ai documenti AMC o Guidance Material devono pertanto essere soppressi senza sostituzione dall'articolo 41.

Art. 43 Diritti derivanti dai certificati di capacità

L'**USKA** sottolinea che le modalità di funzionamento digitale non si limitano da tempo alla telescrivente o alla trasmissione dati a pacchetti (*packet radio*). Così l'UFCOM ha più volte concesso ai radioamatori di utilizzare nuovi metodi di trasmissione digitale come Pactor, PSK, Olivia, FT8, DMR, C4FM, D-Star, TCP/IP, UDP, 802.11, DVB, DVB-S ecc. Per poter continuare a far fronte ai rapidi cambiamenti delle nuove procedure e dei nuovi programmi, risulta indispensabile riformulare l'articolo 43. Pertanto, nei capoversi 1 e 2, le espressioni «telescrivente» e «trasmissione dati a

pacchetti (packet radio)» devono essere cancellate e sostituite con «Sono consentite modalità operative digitali se si tratta di metodi di trasmissione accessibili al pubblico». Inoltre, questo adattamento potrebbe evitare che sia necessario richiedere la relativa autorizzazione dell'UFCOM ogni volta che viene pubblicato un nuovo metodo di trasmissione.

Art. 45 Utilizzazione dell'impianto di radiocomunicazione

L'USKA si compiacerebbe se, in base al capoverso 2 lettera b, la trasmissione d'informazioni da e verso terzi fosse possibile in situazioni di emergenza e catastrofe. Una formulazione simile si trova anche nella legge tedesca sulle radiocomunicazioni amatoriali (Amateurfunkgesetz AFuG; cfr. § 5 «Rechte und Pflichten», cpv. 5) e nei regolamenti e raccomandazioni radio dell'UIT (cfr. ITU-R M.1042, RR25.9A, ITU-R M.2085.1).

Inoltre, al capoverso 2 lettera d l'**USKA** desidera precisare in modo chiaro ed esplicito che sulle bande radioamatoriali è tollerato solo il traffico compatibile con lo scopo delle radiocomunicazioni amatoriali ai sensi del regolamento delle radiocomunicazioni.

Per quanto riguarda il capoverso 2 lettera e, l'**USKA** propone una nuova formulazione che riprende il senso dell'articolo 46 del regolamento radioamatoriale della GD PTT Berna 1963 PTT 801.04 dt 2500 A5 B80. In questo modo si garantisce che le frequenze radioamatoriali non possano essere utilizzate in modo abusivo per mobbing, stalking, diffamazione, calunnia, insulti, discriminazione pubblica, dichiarazioni razziste, ecc. Le frequenze radioamatoriali non devono essere una piattaforma per commettere reati penali.

Inoltre, all'articolo 45 l'**USKA** sarebbe favorevole a introdurre un capoverso che rispecchi per analogia l'articolo 58 capoverso 2 lettera e della LTC riveduta. È estremamente importante che il contenuto di questo articolo sia nuovamente menzionato in modo esplicito nella ORad. In questo modo si garantisce che la vigilanza sul servizio radioamatoriale possa essere esercitata in modo altrettanto rigoroso quanto lo è per gli altri servizi radio.

Inoltre, l'**USKA** propone l'integrazione dell'attuale articolo 32 capoverso 3 OGC nell'articolo 45 ORad nel quadro di una garanzia dei diritti acquisiti.

L'USKA accoglierebbe con favore l'adozione per analogia degli articoli 8 e 9 delle disposizioni di concessione della DG PTT Berna 1963 (PTT 801.04 dt 2500 A5 B80). In questo modo si potrebbe definire in modo chiaro che gli impianti a relè e le stazioni remote creati dai radioamatori sono in linea di principio di proprietà privata e non devono necessariamente essere a disposizione di tutti i radioamatori. Un tale adattamento permetterebbe una migliore autoregolamentazione tra i radioamatori. In questo modo, una sorta di «divieto d'accesso» potrebbe essere imposto a certi utenti e fatto valere anche in tribunale.

Infine, l'**USKA** propone di precisare il capoverso 3. Occorre menzionare esplicitamente che le apparecchiature non solo possono essere modificate, ma che una stazione può anche essere sviluppata e costruita in modo completamente indipendente.

3.5 Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT)

Art. 25 Eccezioni

L'**USKA** propone di modificare la versione tedesca di questa disposizione per chiarire che un radioamatore autorizzato può trasferire un apparecchio radioamatoriale da lui modificato ad un altro radioamatore autorizzato.

Art. 27 Autorizzazione per la messa a disposizione sul mercato

AR, BL, NE, NW, NW, SG, SO, SZ, ZG, CCDGP, CCPCS e Polizia TI chiedono che la versione tedesca di questa disposizione sia riformulata per una maggiore leggibilità.

Art. 27a Dimostrazione

AR, BL, GE, NE, NW, SG, SO, SZ, ZG, CCDGP, CCPCS e Polizia TI chiedono una riformulazione di questa disposizione, che ritengono troppo restrittiva, in quanto le dimostrazioni non possono essere effettuate o possono esserlo solo sostenendo grandi sforzi.

3.6 Ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM)

Art. 15 Apparecchi destinati a essere incorporati in un impianto fisso

Il Cantone **ZG** richiede che gli apparecchi collegati a impianti di radiocomunicazione mobile siano sempre soggetti all'obbligo di stendere una documentazione tecnica.

3.7 Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST)

Osservazioni generali

In relazione alla revisione dell'OTST, **asut, Salt** e **Sunrise** rinviano a uno sviluppo per loro problematico nel settore della radiocomunicazione mobile e dei ponti radio, a causa del progresso tecnico e dell'evoluzione generale del mercato nel settore della radiocomunicazione mobile. Tale tendenza si accentuerà nei prossimi anni, se il legislatore non adotterà contromisure. Secondo i loro calcoli e previsioni, ci sarà un forte aumento dei costi amministrativi sia per la radiocomunicazione mobile che per i ponti radio che metterebbe in discussione i principi di copertura dei costi e di equivalenza. asut, Salt e Sunrise hanno quindi esortato il legislatore a considerare urgentemente questo sviluppo problematico in relazione alle tariffe. Propongono di affrontare l'adeguamento dei modelli tariffari in questione nell'ambito di una revisione separata, affinché possano essere elaborate le basi e soluzioni necessarie, coinvolgendo anche chi è soggetto al pagamento.

Art. 38 Esenzione dalle tasse amministrative

I Cantoni AI, AR, BL, NE, NW, SG, SO, SZ, UR, VS, ZG e AGV, CSP, CDS, GVTG, GVZG, IAS, CDDGP, CCPCS, Polizia TI, CG MPP, FSP e SGVSO accolgono con favore l'articolo 38, che attua coerentemente l'articolo 40 capoverso 1^{bis} della LTC riveduta.

Art. 45 Gestione degli elementi d'indirizzo

L'AeCS ha notato con soddisfazione che l'OTST sgrava in parte i proprietari di aeromobili. Allo stesso tempo, si chiede in che misura la tassa annuale ricorrente prevista dall'articolo 45 capoverso 7 OTST sia giustificabile. Si tratta più di una tassa che di un emolumento, il che richiederebbe una base legale corrispondente. Se viene mantenuta, l'AeCS ritiene opportuno fornire ulteriori dettagli a riguardo nei commenti agli articoli.

4 Altri commenti e proposte

In linea di principio SPS, ACSI+, Digital Society, GastroSuisse, HotellerieSuisse e ISOC-CH accolgono con favore le misure nel settore del roaming, ma ne chiedono anche altre di più ampia portata, ad esempio limiti inferiori attivati automaticamente, una validità illimitata delle opzioni acquistate e, in particolare, la determinazione di limiti tariffari unilaterali per i servizi di roaming.

Salt e UPC richiedono delle disposizioni d'esecuzione relative all'articolo 36a LTC riveduta. La nuova regolamentazione legale per la protezione delle linee esistenti va precisata a livello di ordinanza, in modo che le linee esistenti possano essere sostituite nella stessa misura e in modo tecnologicamente neutro. Inoltre, vanno elencate le ragioni importanti che rendono uno smantellamento legalmente ammissibile. In tal caso, l'utilizzo di una canalizzazione alternativa deve essere possibile in base a condizioni di mercato usuali.

Allegato: lista dei partecipanti e delle abbreviazioni

Cantoni

AG Argovia ΑI Appenzello Interno AR Appenzello Esterno BL Basilea Campagna BS Basilea Città FR Friburgo GΕ Ginevra GL Glarona GR Grigioni JU Giura Lucerna LU ΝE Neuchâtel NW Nidvaldo OW Obvaldo SG San Gallo SH Sciaffusa SO Soletta SZ Svitto TG Turgovia Ticino ΤI UR Uri VD Vaud VS Vallese ZG Zugo ZΗ Zurigo

Partiti rappresentati nell'Assemblea federale

PLR	PLR. I Liberali Radicali
PPD	Partito popolare democratico
PSS	Partito socialista svizzero
UDC	Unione Democratica di Centro

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

UCS Unione delle città svizzere

Associazioni mantello nazionali dell'economia

economiesuisse Federazione delle imprese svizzere USAM Unione svizzera delle arti e mestieri

Altri partecipanti

1818+Conduit 1818 Auskunft AG + Conduit Europe AG

ACSI Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera

Italiana

AeCS Aero-Club Svizzero

AGILE.CH Le organizzazioni di persone con handicap

AGV Aargauische Gebäudeversicherung
AM Auto Moto AM Auto Moto Occasion Kunz

AP Dialog AP Dialog AG

asut Associazione svizzera delle telecomunicazioni

AudioVision AudioVisione Svizzera

CCPCS Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali

della Svizzera

CDDGP Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti

cantonali di giustizia e polizia

CDS Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della

sanità

CG MPP Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione

civile e i pompieri

COFEM Commissione federale dei media COMCO Commissione della concorrenza

CP Centre Patronal

CSP Coordinazione Svizzera dei Pompieri curafutura Gli assicuratori-malattia innovativi

Digitale Gesellschaft

EBL Telecom

EBL Telecom AG

ElCom Commissione federale dell'energia elettrica

EnerCom Kirchberg AG
ewl energie wasser luzern

EWR Elektrizitätswerk Rümlang Genossenschaft

ewz Elektrizitätswerk der Stadt Zürich

FH Federazione dell'industria orologiera svizzera
FRC Fédération romande des consommateurs

FSP Federazione svizzera dei pompieri FSS Federazione Svizzera dei Sordi

GastroSuisse Federazione dell'Albergheria e della Ristorazione svizzera

GAW GA Weissenstein GmbH
GGA Maur
GVTG Gebäudeversicherung Thurgau
GVZG Gebäudeversicherung Zug

HEV Hauseigentümerverband Schweiz
HotellerieSuisse Società Svizzera degli Albergatori
IAS Interassociazione di salvataggio
IBB Energie AG + IBB ComNet AG

IFPI IFPI Svizzera

ImmoArena24

Inclusion Handicap

ISOC-CH Internet Society Switzerland Chapter

IWB Net AG

Kabelfernsehen Bödeli Kabelfernsehen Bödeli AG Keystone KEYSTONE-SDA-ATS AG

KFGS Kabelfernseh-Genossenschaft Strengelbach

KFN Kabelfernsehen Nidwalden AG

Kommunikation Oberhofen

Lausanne Città di Losanna

Localnet Localnet AG

MpA Medici per l'Ambiente

MPC Ministero pubblico della Confederazione

ombudscom Organo di conciliazione delle telecomunicazioni

Plouder+MARIGO Plouder GmbH + MARIGO GmbH

Polizia TI Polizia Cantonale Ticinese
Protezione dell'infanzia Protezione dell'infanzia Svizzera

Quickline Quickline AG

SAFE Associazione elvetica per la lotta alla pirateria

Salt Mobile SA

Schutz vor Strahlung Verein Schutz vor Strahlung

SFN Swiss Fibre Net AG

SGVSO Solothurnische Gebäudeversicherung SIAA Swiss International Airports Association

SKS Stiftung für Konsumentenschutz
SSR Società svizzera di radiotelevisione

SUISA Cooperativa degli autori ed editori di musica SUISSEDIGITAL Associazione delle reti di comunicazione

Sunrise Sunrise Communications AG

Swico Associazione svizzera per la tecnica dell'informazione,

della comunicazione e dell'organizzazione

Swiss4net Swiss4net Holding AG
Swisscom Swisscom (Schweiz) AG
Swisscom Directories AG

SWITCH

Teldas Telecom Data Services

Ucom Standards Track Solutions GmbH

UPC UPC Schweiz GmbH

USKA Unione radioamatori di onde corte svizzeri

WWZ Telekom AG

ZIP.ch SA